



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 283 DEL 17/12/2019)

OGGETTO: UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, AI SENSI DELL'ART. 142 E 208 DEL C.D.S. - PREVISIONI ANNO 2020.

L'anno **2019** il giorno **17** del mese di **dicembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **16:20** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Assente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SEDDA GIANFRANCO	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente
ZEDDA STEFANIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco

Tenuto conto che:

1. tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell'Ente che vengono incassate sul rispettivo conto corrente;
2. in relazione all'entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, "armonizzazione contabile degli enti territoriali" che rappresenta il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, *risultano variate le modalità di calcolo per l'accertamento dei proventi al Codice della Strada.*

Visto, in particolare il paragrafo 3.3 e l'Appendice tecnica, esempio n. 4 "accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada".

Considerato che la stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate.

Richiamato l'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, il quale, a far data dal 13/08/2010 stabilisce:

1. al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
2. al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a: Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a: Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 del C.d.S.;
 - c) ad altre finalità, in misura non superiore al 50% della quota citata,



COMUNE DI ORISTANO

cioè non superiore al 25% del totale, connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36 del C.d.S. (Piani Urbani del Traffico), a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 del C.d.S. (ovvero di polizia provinciale o municipale), alle misure di cui al comma 5-bis del C.d.S. e a interventi in favore della mobilità ciclistica;

3. al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
4. al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata a: assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro; finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187; acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Dato atto che:

1. lo stesso art. 208, comma 5, prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta, determinino annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità;
2. lo stesso art. 208, comma 5, prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta, determinino annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità.

Visto l'art. 393 del regolamento per l'esecuzione del codice della strada, approvato con DPR 16/12/92 n. 495, il quale stabilisce testualmente: "gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice.



COMUNE DI ORISTANO

Preso atto che la nuova istituzione di particolari destinazioni dei proventi da sanzioni per eccesso di velocità misurata con appositi strumenti omologati, ai sensi dell'art. 142 del C.d.S. come sancito dal comma 12-bis modificato con la legge 26 aprile 2012, n. 44 (legge di conversione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 1), prevede l'attribuzione del 50% di detti proventi all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, mentre il residuo 50% di detti particolari proventi a cui appartiene l'organo accertatore, ai sensi del comma 12-ter dell'art. 142, dovrà essere obbligatoriamente vincolato in bilancio per la "realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere e dei relativi impianti nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno".

Considerato di determinare per l'anno 2020 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada in ottemperanza alle norme sopra riportate, per le finalità e nelle percentuali specificate nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Atteso che nella tabella che segue vengono riportati gli importi di interesse per la determinazione della previsione delle entrate (accertamenti) relative alla riscossione di sanzioni amministrative al Codice della Strada (capitolo 1100), per l'anno 2020:

totale accertamenti previsti nel 2020	Previsione somme da riscuotere	Previsione somme non rimosse
€ 850.000,00	€ 524.000,00	€ 326.000,00

Evidenziato che:

1. sulla previsione delle somme da riscuotere deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada, ovvero, 50% di € 524.000,00, pari ad € 262.000,00;
2. la somma suindicata di € 262.000,00 è comprensiva degli introiti, al 100%, di cui all'art. 142 del C.d.S da ripartire secondo la tabella allegata come previsto dagli articoli del C.d.S. sopra richiamati.

Visto il vigente statuto comunale.

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal



COMUNE DI ORISTANO

Dirigente degli Uffici in Staff del Sindaco, Dr. Luigi Mele e dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Con votazione unanime palese

Delibera

1. Di approvare l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, recante la finalizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del codice della strada, relativamente all'anno 2020, in attuazione al disposto dell'art. 208 e 142 del Codice della Strada (D. Lgs 30/4/92 n. 285) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, dell'esecuzione della presente deliberazione, affinché il riparto di cui alla presente trovi puntuale adempimento nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l'urgenza in quanto atto propedeutico al bilancio di previsione 2020.

LUIGI MELE/IGNAZIO SEBIS

sd



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI